

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA PROSECUZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LINEA DI INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – L.R. 11/2012 – BIENNIO SCOLASTICO 2021/2022 E 2022/2023.

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come "Regione", con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Claudia Moneta;

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come "Ufficio Scolastico", con sede a Milano, via Polesine 13 rappresentato dal Direttore Generale pro tempore Augusta Celada;

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 "*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*" si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime anche con una strategia di attenzione e di sensibilizzazione che favorisca il diffondersi presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna. Regione in particolare intende promuovere:
 - il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'eguaglianza e della solidarietà (art. 2 c.1 lettera b);

- la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche (art. 3 c. 3);
- iniziative di sensibilizzazione all'interno del sistema scolastico e formativo sul tema dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi, campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche (art. 6 c. 1);
- azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori (art. 6 c.1);

CONSIDERATO CHE

- Il *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*, adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017, prevede tra le priorità al punto 1.2. rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione;
- il *Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023*, coerentemente al Piano Nazionale, nell'ambito dell'Asse *Prevenzione*, individua tra gli obiettivi il rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla affermazione delle pari opportunità in funzione preventiva della violenza contro le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le iniziative di sensibilizzazione e formazione realizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado;

Regione e Ufficio Scolastico, in continuità ed a consolidamento del progetto "A Scuola contro la violenza", attivato con D.G.R. n. 2132 del 16/09/2019, ritengono opportuno rafforzare la collaborazione per la prosecuzione della linea di intervento in oggetto, valorizzando le reti di scopo costituite in ogni provincia, con l'obiettivo di promuovere l'educazione al rispetto della donna, attivare e sostenere progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, in attuazione alle previsioni della L.R. n. 11/2012 e al Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Con la presente Convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione alle previsioni della L.R.11/2012 ed al Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, tramite la prosecuzione ed il rifinanziamento della linea di intervento denominata "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE", approvata con DGR n. 2132 del 16 settembre 2019, volta a sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, rivolti ai docenti, agli alunni e alle relative famiglie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

La presente convenzione si articolerà secondo le finalità e linee di intervento: sotto riportate:

- 1) consolidare i progetti/interventi/iniziative realizzate dalle reti di scopo che si sono costituite nel territorio lombardo in attuazione della precedente convenzione, di cui alla D.G.R. n.2132/2019, tramite le seguenti azioni:
 - promuovere il rinnovamento delle reti di scopo, costitutesi sul tema in ambito provinciale, valorizzandone le specificità territoriali, attraverso un Avviso pubblico;
 - facilitare le sinergie ed il raccordo con le reti interistituzionali territoriali antiviolenza presenti sul territorio regionale e con il Sistema Universitario Lombardo, per quanto attiene l'elaborazione di documenti e strumenti didattici di rilevanza scientifica;
 - potenziare i Patti educativi di Comunità sul tema del contrasto alla violenza sulle donne e delle pari opportunità, proseguendo i lavori iniziati con la precedente Convenzione;
 - implementare nei Documenti strategici del sistema scolastico il tema della prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e delle pari opportunità;
 - inserire percorsi dedicati alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e alle pari opportunità nei curricula di educazione civica;
- 2) attuare la governance regionale, in continuità con il modello già adattato, attraverso le seguenti azioni:
 - A – identificazione di una scuola capofila delle reti di scopo per ogni provincia con il ruolo di:
 - coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività laboratoriali, di sensibilizzazione e formative;

- garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali;
- interfacciarsi con l'USR per il monitoraggio delle attività;
- rilevare l'andamento del fenomeno sul territorio (anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi attraverso laboratori e ricerche/azioni);

B – individuazione, attraverso l'emanazione di un avviso pubblico da parte di Ufficio Scolastico, di una "scuola cassiera", che si interfacci direttamente con Regione per le attività di rendicontazione delle progettualità;

C – emanazione, da parte di Ufficio Scolastico, di un avviso pubblico, i cui contenuti sono condivisi e strutturati in collaborazione con Regione, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado per realizzare, tramite le reti di scopo, progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne;

D – costituzione di un nuovo Tavolo interistituzionale, composto da rappresentanti dell'USR Lombardia, di Regione Lombardia e da un rappresentante per ciascuna rete provinciale, istituito con decreto dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, disciplinate dalla presente convenzione;

E- individuazione di strumenti di comunicazione sul tema coordinati tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia e reti di scopo provinciali, per i tramite delle scuole capifila.

Relativamente all'avviso pubblico, finalizzato all'individuazione delle reti di scopo provinciali, si precisa che la valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da apposita Commissione interistituzionale, composta da rappresentanti di Regione Lombardia (Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità) ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nominata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. I progetti ammessi al finanziamento, per un contributo massimo di € 12.500,00, sono finalizzati a favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura di rispetto della donna, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e parità di genere, mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio, attuando i seguenti interventi/azioni ad opera delle reti di scopo costituite sul territorio regionale:

- ✓ realizzazione di programmi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle famiglie, che prevedano anche il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio.

Queste iniziative possono sviluppare diverse tematiche e azioni quali:

- pregiudizi e stereotipi legati al tema della violenza contro le donne nei diversi contesti di vita, in particolare nell'ambito dell'orientamento scolastico/professionale;

- barriere culturali nel mondo delle discipline sportive;
- promozione della cultura delle pari opportunità come prevenzione della violenza contro le donne;
- percorsi specifici per i docenti delle scuole superiori per imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica. Laboratori per gli alunni in cui approfondire i significati della violenza per i ragazzi ed imparare a riconoscere segnali, apparentemente innocui che, se ripetuti e abbinati tra loro, portano ad atti di abuso e violenza nelle relazioni anche tra i pari. Verranno sviluppate azioni basate sul riconoscimento dei "segnali deboli" e sulla presa di coscienza degli stereotipi che sono alla base anche dei comportamenti e delle relazioni non sane;
- ✓ progettazione e realizzazione di UdA (Unità di Apprendimento) dedicate al tema della violenza contro le donne e delle pari opportunità nel primo e secondo ciclo;
- ✓ organizzazione di incontri rivolti agli studenti con l'obiettivo di far conoscere i principali soggetti che sul territorio hanno un ruolo attivo nel contrasto alla violenza sulle donne;
- ✓ individuazione di un protocollo di intercettazione e gestione dei casi;
- ✓ creazione di un database delle esperienze formative più efficaci delle scuole del territorio;
- ✓ coprogettazione e partecipazione agli eventi promossi da Regione Lombardia, di restituzione degli esiti progettuali, con particolare attenzione alla Giornata internazionale della violenza sulle donne;
- ✓ individuazione di un rappresentante per ciascuna rete provinciale che partecipi ai lavori del Tavolo interistituzionale regionale che sarà istituito presso l'USR Lombardia.

Art. 3 – Impegni di Regione

Regione collabora con l'Ufficio Scolastico per la definizione dei contenuti relativi all'avviso di cui all'art. 2 della presente Convenzione finalizzato a selezionare progetti, afferenti a reti di scopo provinciali, dedicati alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ed assicura un supporto tecnico ed informativo.

Regione sostiene finanziariamente l'attuazione delle linee di intervento previste all'art. 2, con un contributo, per il biennio scolastico 2021-2022 e 2022-2023, pari a complessivi € 150.000,00, a cui si aggiungono € 2.000,00 per la gestione amministrativa e contabile a cura della "scuola cassiera" individuata dall' Ufficio Scolastico per la Lombardia.

Il contributo sarà erogato alla "scuola cassiera" in due tranches:

- il 60% del contributo a titolo di anticipo, pari a € 90.000,00, a cui si aggiungono € 2.000,00 come contributo alla “scuola cassiera” per la gestione amministrativa e contabile; a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- il 40% a titolo di saldo, pari a € 60.000,00 alla conclusione delle attività di cui all'art. 2, previa trasmissione a Regione da parte della scuola cassiera della relazione di chiusura delle attività, comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute da ciascun capofila dovrà essere conservata agli atti delle scuole polo provinciali, per le eventuali verifiche che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare.

La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall'Ufficio Scolastico nei confronti di Regione medesima ed è da considerarsi escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

Regione garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative formative e presidia le fasi di rendicontazione delle spese a cura della scuola “cassiera”.

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 4 – Impegni dell'Ufficio Scolastico

L'Ufficio Scolastico realizza la mappatura relativa alla linea d'intervento 1 e redige, condividendone i contenuti con Regione, l'avviso riferito alla linea di intervento n. 2 finalizzato alla raccolta e alla selezione dei progetti afferenti a reti di scopo provinciali.

L'ufficio Scolastico, individuata la scuola cassiera per la gestione amministrativo-contabile dell'avviso e la commissione interistituzionale per la valutazione dei progetti pervenuti, composta anche da Regione, approva la graduatoria dei progetti.

L'Ufficio Scolastico coordina il Tavolo Interistituzionale dedicato con il compito di raccordare in una prospettiva regionale le attività delle reti provinciali e del monitoraggio e stato di avanzamento dei progetti.

Ufficio Scolastico si impegna a non beneficiare di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, per le specifiche attività progettuali oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività

Regione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale monitora la realizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti ammessi, tramite il Tavolo Interistituzionale e lo strumento del monitoraggio regionale permanente relativo ai

percorsi attuati dalle scuole ed alla percezione del fenomeno della violenza contro le donne nelle scuole.

Regione ed Ufficio Scolastico concordano un monitoraggio intermedio e conclusivo per rilevare gli esiti della realizzazione dei progetti, in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

La "scuola cassiera" trasmette a Regione la documentazione concernente le relazioni intermedia e finale, comprensive del quadro di sintesi della rendicontazione delle spese sostenute, volta ad illustrare le attività realizzate ed i risultati conseguiti.

Art. 6 – Indicatori di valutazione

Per la valutazione delle azioni attuative Regione terrà conto dei seguenti indicatori quantitativi e qualitativi:

- coerenza della proposta progettuale con le finalità della convenzione;
- esperienze pregresse della rete;
- composizione della rete in termini numerici;
- composizione della rete in termini qualitativi;
- rispondenza dei prodotti forniti agli obiettivi e azioni dei progetti e completezza delle relazioni intermedie e finale.

Art. 7– Durata

La presente convenzione ha durata biennale, relativamente alle annualità scolastiche 2021/2022 e 2022/2023, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'anno scolastico 2022/2023, trovando copertura economica con le risorse a valere sulla D.G.R. n. 4643/2021, in attuazione del DPCM 13 novembre 2020 (art.5) "*Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne*".

La convenzione potrà essere prorogata a seguito di eventuali integrazioni di risorse dedicate.

Art. 8 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 11/2012.

Art. 9 – Responsabilità e recesso

L'Ufficio Scolastico è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101:

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione della presente convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativamente alla gestione dell'avviso pubblico volto a selezionare 12 reti di scopo e i relativi progetti dell'avviso pubblico volto a selezionare la "scuola cassiera" e del monitoraggio delle attività;
3. Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante è Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la rendicontazione.

Art. 11 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Art. 12 – Referenti

Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:

- per Regione Lombardia: il Dirigente di U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale Dott.ssa Clara Sabatini;
- per l'Ufficio Scolastico Regionale: Dirigente Dr. Marco Bussetti

Milano, li _____

per Regione Lombardia

Il Direttore Generale pro tempore della
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Claudia Moneta

***per l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia***

Il Direttore Generale
Augusta Celada